COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG
PAG.	Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):
Per una indisposizione dell'onorevole Faletra: PRESIDENTE	FERRARI FRANCESCO ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (33);
Comunicazioni del Presidente: PRESIDENTE	CENGARLE ed altri: Assimilazione dei co- muni della provincia di Vicenza a quel- li previsti dal penultimo comma dell'ar- ticolo 5 del decreto del Presidente della
Inversione dell'ordine del giorno: PRESIDENTE	Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali. (84);
Disegno di legge (Discussione e rinvio): Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari. (1304) 284 PRESIDENTE 284, 285, 286, 287, 289 TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro 284, 285, 286, 287 TREBBI	BERTOLDI ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento ecomico dei dipendenti statali. (127) 290
ANGELINO PAOLO	La seduta comincia alle 9,50. LONGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
MITTERDORFER 288	(E approvato).

Per una indisposizione dell'onorevole Faletra.

PRESIDENTE. Prima di comunicare le variazioni per oggi nella composizione della Commissione, desidero proporre alla Commissione che siano inviati gli auguri più cordiali e soggiungo più affettuosi al nostro collega e vicepresidente onorevole Faletra. Ho saputo soltanto qualche momento fa che la sua assenza, che io ritenevo dovuta a questioni di ordine politico, è dovuta ad un disturbo di salute, che però è riuscito a superare.

Io penso di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, inviando oggi stesso all'onorevole Faletra i nostri auguri più cordiali e più affettuosi di pronta guarigione affinché egli possa tornare presto nella nostra Commissione.

Non credo di fare un elogio formale dicendo che il collega Faletra sa unire alla difesa più sentita e più viva dei suoi sentimenti politici, una competenza, un equilibrio ed un amore all'interesse generale, non comuni.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero associarmi a nome del Governo.

ANGELINO PAOLO. Sarei dell'opinione di inviare un telegramma di augurio.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Soggiungo che venga espresso un fervidissimo augurio perché il collega possa tornare presto fra noi.

LONGONI. Anche noi ci associamo di tutto cuore.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il collega Faletra è sostituito dall'onorevole Francesco Ferrari, l'onorevole Monasterio è sostituito dall'onorevole Bottonelli, l'onorevole Tantalo dall'onorevole Cengarle, l'onorevole Pieraccini dall'onorevole Albarello, l'onorevole Bensi dall'onorevole Ceravolo, l'onorevole Pigni dall'onorevole Di Nardo, l'onorevole Giovanni Grilli dall'onorevole Santarelli.

Come ho detto ieri, quest'oggi noi tratteremo esclusivamente i problemi di competenza del Tesoro in considerazione del fatto che oggi il sottosegretario Valsecchi è assente e soltanto domani potrà intervenire alla seduta della Commissione.

Abbiamo, quindi, due soli argomenti all'ordine del giorno che possiamo trattare in sede legislativa.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1304.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari (1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari ».

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Per questo disegno di legge vorrei far presente una questione. È stata prospettata la possibilità di estendere il potere di concessione dei mutui anche ad altri istituti ed in particolare alle casse di risparmio. Si è fatto presente che tale esclusione non avrebbe alcun fondamento. Senonché, sorge il problema della garanzia assicurativa e dell'eventuale provvigione.

Ora, io desidererei approfondire il problema circa l'onere della garanzia assicurativa e circa la provvigione.

Dirò subito la ragione per la quale desidero approfondire questo problema. Se il Parlamento si dovesse orientare per la estensione del potere di concessione dei mutui anche alle casse di risparmio, io penserei che questo si dovrebbe fare a condizioni di uguaglianza assoluta anche nei confronti di tutti gli altri istituti.

Poiché mi si dice che il problema va guardato anche sotto il profilo della garanzia assicurativa, io gradirei un rinvio della discussione – se la Commissione consente – per rendermi conto entro quali limiti incida la garanzia assicurativa.

PRESIDENTE. Non potremmo pertanto sentire oggi il relatore?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Su questo punto mi rimetto completamente alla Commissione, ma per quello che riflette le conclusioni, gradirei adempiere al dovere di rendermi conto con precisione a quali condizioni si può stabilire l'uguaglianza, perché penso che il Parlamento non dovrà fare alcun trattamento particolare per alcuni istituti. Per realizzare questo bisogna fare dei

calcoli che non sono in grado di poter ottenere immediatamente.

TREBBI. Potremmo essere d'accordo con la proposta del Sottosegretario, se questo rinvio consistesse soltanto in un giorno.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho prospettato con lealtà qual è l'unico punto che desidero approfondire direttamente e lo approfondirò entro oggi.

ANGELINO PAOLO. Non vedo perché si debba rinviare la discussione per estendere o meno il potere di concessione anche alle casse di risparmio. La realtà è questa: che oggi vi sono troppe « cassette » private e i dipendenti dello Stato sono iugulati da prestiti con interessi che vanno dal 2 per cento in su mensilmente. Perciò ritengo che si debba provvedere entro breve termine. Pochi giorni fa abbiamo approvato un provvedimento in favore dell'E.N.P.A.S. Non potremmo portare quei 5 miliardi a 10 miliardi in modo che i prestiti ai dipendenti dello Stato avvengano possibilmente attraverso lo stesso istituto il quale conosce se il dipendente ha già ottenuto la cessione del quinto?

Comunque siamo d'accordo, con una leggera modificazione, nell'approvare questa prima parte del provvedimento inteso a sottrarre l'impiegato statale dalle forche caudine dell'usura che imperversa un po' dappertutto, ma in particolare a Roma.

PATRINI, *Relatore*. Il provvedimento è inteso proprio a questo scopo, tanto è vero che il Ministero del tesoro nel luglio del 1958 ha negato ai dipendenti dello Stato la cessione del dodicesimo a garanzia di prestiti ottenuti da banche private.

La proposta odierna investe l'I.N.A., le società assicurative legalmente riconosciute, le casse di risparmio, i monti di credito.

Io però condivido l'avviso del Sottosegretario perché già ieri sera facevo presente che vi è questa disparità di trattamento per quanto concerne gli interessi e quindi il costo del denaro per questi piccoli prestiti.

Poiché la relazione sarà breve, proporrei di rinviarla perché io possa esprimere il parere su quello che dirà il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Mi permetto di dissentire, in questo senso: desidero (è mio desiderio, la Commissione farà poi quello che riterrà più opportuno) che questa mattina si compia la discussione generale. L'onorevole Tesauro è persona che non indugia nel risolvere i problemi e, conseguentemente, quando potrà (io mi auguro domani), riferirà in merito. Ma questa mattina, ripeto, dobbiamo avere formalmente esperito questo punto della procedura.

MATTEOTTI GIAN CARLO. Non sarebbe meglio fare in unica volta la relazione e l'esposizione del parere del Governo?

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno che i colleghi intendano innanzitutto l'esposizione del relatore, che farà il punto anche sull'argomento richiamato or ora dal rappresentante del Governo.

Do quindi la parola al relatore Patrini.

PATRINI, Relatore. Signor Presidente. onorevoli colleghi, la settimana scorsa, e precisamente martedì 7 luglio, abbiamo approvato il disegno di legge n. 1312, riguardante la possibilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, di concedere all'E.N.P.A.S. un prestito di altri cinque miliardi allo scopo di porre l'ente in condizione di sodisfare le numerosissime richieste di piccoli prestiti fatte dai dipendenti dello Stato, ad un equo saggio di interesse. Quella legge portava due innovazioni: con la prima era prevista la possibilità di ottenere un prestito pari ad una mensilità (o a quattro settimane per i salariati) anche da parte di coloro che già avessero ceduto il quinto dello stipendio; la seconda innovazione riguardava la riduzione dal tasso di interesse dal 6,50 al 5,80 per cento.

Il presente disegno di legge mira ad estendere ad altri istituti, oltre l'E.N.P.A.S., forme creditizie a favore dei dipendenti statali; si tratta per lo più di casse autonome, associazioni o istituzioni similari a carattere solidaristico formate dai pubblici dipendenti ed erette in ente morale od aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Il prestito verrebbe concesso nella stessa misura (una mensilità) e alle stesse condizioni (tasso del 5,80 per cento).

Questo secondo provvedimento mira a favorire ulteriormente i pubblici dipendenti, dando loro la possibilità di ottenere piccoli prestiti a condizioni di favore. Esso ha fra l'altro il vantaggio di consentire ai pubblici dipendenti un più agevole ricorso al credito, dato che queste istituzioni sono ovunque presenti, assai più capillarmente che non l'E.N. P.A.S., le cui sedi esistono soltanto nei capoluoghi di provincia. Va tenuto presente a questo proposito, che numerosi centri abitati sono mal collegati e che, consentendosi una maggiore diffusione degli enti abilitati a questo piccolo credito, evitiamo ai pubblici dipendenti il disagio di spostamenti spesso notevoli.

Sulle ragioni di opportunità che hanno determinato la presentazione del disegno di legge mi sembra vi sia sostanziale consenso,

e per questa ragione invito la Commissione a dare ad esso parere favorevole.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, gradirei conoscere il parere della Commissione sulla richiesta avanzata dal Governo.

ANGELINO PAOLO. Devo esprimere le mie perplessità circa l'estensione della facoltà di esercitare il piccolo credito alle casse di risparmio e agli istituti di credito, perché si tratta di istituzioni che hanno ormai, sostanzialmente, fine di lucro, per cui è difficile pensare di poter evitare aggravi per i dipendenti statali. D'altra parte l'E.N.P.A.S. è capillarmente diffuso e tutti i dipendenti statali hanno la possibilità di rivolgersi all'ente con relativa facilità.

Altro è il discorso per le casse mutue fra i pubblici dipendenti, il cui numero anzi potrebbe essere aumentato. Ma non sono consenziente all'estensione della norma agli istituti di credito.

Se il Governo, e per esso il Ministro Tambroni, ha ritenuto di proporre il presente disegno di legge, è perché conosce le disgraziate condizioni dei suoi dipendenti e sa che essi ne hanno necessità. Questo è il fine del provvedimento, e non quello di favorire le casse di risparmio.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. I rilievi dell'onorevole Angelino confermano implicitamente il mio punto di vista, che cioè bisogna approfondire il problema per vedere quali conseguenze deriverebbero da un'estensione della facoltà di concedere il credito.

Prima di pronunziarsi definitivamente su tale estensione, il Governo desidera accertare se ciò sia di reale vantaggio per i pubblici dipendenti o serva soltanto a favorire alcuni istituti. Di qui la richiesta di un breve rinvio, sulla quale insisto.

PRESIDENTE. La legittima richiesta dell'onorevole Sottosegretario non impedisce alla Commissione di proseguire la discussione sino all'articolo 6, salvo rinviare ogni decisione relativamente all'articolo aggiuntivo (che diverrebbe, se approvato, l'articolo 7) sul quale la Commissione ha manifestato non poche perplessità e a proposito del quale il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 1304.

ANGELINO PAOLO. Lo spirito informatore del provvedimento ci trova consenzienti, ma vorremmo che il recupero della somma concessa a titolo di prestito avvenisse in 24 anziché in 12 mesi, tenuto conto dello stato di disagio in cui viene ovviamente a trovarsi chi è costretto a ricorrere a prestiti. Al riguardo abbiamo presentato un emendamento.

TREBBI. Mi associo a questa richiesta del collega Angelino, proponendo inoltre, con un emendamento, che l'ammontare del prestito venga portato a due mensilità, tenuto conto del fatto che gli stipendi dei pubblici dipendenti sono molto bassi e che con una sola mensilità sarebbe difficile far fronte ad una sia pure modesta esigenza.

L'accoglimento di un tale suggerimento non ci porrebbe in contrasto con il provvedimento recentemente approvato relativo ai piccoli prestiti dell'E.N.P.A.S. in quanto si tratterebbe soltanto di dare ai dipendenti statali un'ulteriore agevolazione. Va tenuto presente, a questo proposito, che in molti centri i dipendenti dello Stato sono tiranneggiati da istituti di credito privati o addirittura da privati cittadini che approfittano delle loro condizioni di bisogno.

PASSONI. Tra la proposta dell'onorevole Angelino di aumentare la rateizzazione della restituzione del prestito e quella dell'onorevole Trebbi di raddoppiare la somma concessa a titolo di prestito vi è uno stretto collegamento: il problema, quindi, deve essere visto in modo globale.

CASTELLUCCI. Con circolare del Ministero del tesoro del 1946, confermata nel 1953, le Casse di risparmio ed altri enti creditizi erano stati autorizzati all'esercizio di piccoli prestiti. Tale attività è continuata per 12 anni, fino al 1958, allorché una circolare dello stesso Ministero del tesoro revocò questa facoltà. Si tratterebbe dunque – e a ciò mira la proposta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 6 – di ripristinare una norma che già esisteva.

PRESIDENTE. Mi sia consentito intervenire con un ricordo personale, risalente al 1953, epoca in cui ero Sottosegretario per il tesoro. Per venire incontro alle istanze dei pubblici dipendenti si decise di consentire loro di ricorrere agli istituti creditizi per la concessione di piccoli mutui, ma a condizione che i prestiti fossero dati a un saggio complessivo (non nominale, tengo a sottolinearlo) estremamente modesto. È peraltro accaduto - secondo quanto mi è stato riferito, seppure non in forma ufficiale - che quei prestiti erano diventati molto onerosi e che il saggio di interesse, tenuto conto dei vari oneri, si aggirava sull'8 per cento. Di qui la decisione del Ministero di revocare tale facoltà. Prima di ripristinarla appare dunque opportuno chiarire le ragioni di quella revoca, ed anche sotto

questo punto di vista la richiesta dell'onorevole Sottosegretario mi pare pienamente giustificata.

TREBBI. All'epoca della circolare del 1958 del Ministero del tesoro, che poneva un freno alla concessione di piccoli prestiti, presentai una interrogazione per conoscere le ragioni del provvedimento; mi venne risposto che la decisione era stata adottata per stroncare sul nascere tentativi di speculazioni manifestatisi qua e là in relazione alla costituzione di « casse » non disciplinate da alcuna regolamentazione. Questa risposta sembra confermare quanto ha dichiarato l'onorevole Presidente.

CASTELLUCCI. Va tenuto presente che ad aumentare l'onere del prestito contribuisce la garanzia assicurativa; essa peraltro presenta notevoli vantaggi in quanto solleva la famiglia da ogni caso di insolvibilità (come la morte o l'invalidità del titolare del prestito ed altri rischi). Si tratta ora di vedere se questo vantaggio compensa l'onere che viene accollato ai pubblici dipendenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché sui primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro, come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico, le quali includano, fra le proprie finalità, la concessione di prestiti ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse abbia la vigilanza, che il recupero dei prestiti da esse effettuati avvenga mediante ritenuta diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o periferici che amministrano il personale che ha contratto il prestito.

(E approvato).

ART. 2.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 le Casse e le istituzioni ivi previste debbono sottoporre al Ministero del tesoro, tramite la competente Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse ha la vigilanza,

l'atto costitutivo e lo statuto regolarmente approvati, nonché ogni variante ai medesimi e debbono comunicare le condizioni alle quali intendano effettuare le operazioni di prestito agli iscritti, unitamente agli altri elementi che il Ministero del tesoro ritenga opportuno di richiedere.

Dovrà essere assicurata la partecipazione di un funzionario del tesoro nei collegi sindacali di dette Casse ed istituzioni.

Il Ministro del tesoro concede l'autorizzazione predetta con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

«L'ammontare dei prestiti di cui al precedente articolo 1 non può superare una mensilità degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonché degli altri assegni a carattere continuativo e fisso.

Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, già illustrati, e che possono essere messi in correlazione l'uno con l'altro. L'emendamento degli onorevoli Trebbi e Bigi è inteso a sostituire le parole « non può superare una mensilità », con le altre: « non può superare due mensilità ». L'emendamento degli onorevoli Angelino, Passoni e Albertini, correlativamente, allunga a 24 mesi il periodo di 12 mesi che è lasciato per il rimborso di questi piccoli prestiti.

In questa sede desidero, come membro della Commissione, esprimere delle considerazioni. L'esigenza di dare al dipendente dello Stato consistenti prestiti, naturalmente nell'ambito della sua potenzialità economica, è regolata da altre norme. Quando vi sono determinati tipi di spesa, il dipendente dello Stato, che sia in ruolo, può ottenere l'anticipo del quinto per cinque anni, e in casi eccezionali, esaminati con molto impegno, si può arrivare anche alla cessione del quinto per dieci anni. Ricordo, fra l'altro, che si chiese che per l'acquisto dell'abitazione si arrivasse a dieci anni.

Dunque, non è questo tipo di esigenza che noi dobbiamo qui aver presente, ma l'altro: dopo aver esaurita questa possibilità di credito lungo, oppure senza ricorrere al credito lungo, può il dipendente statale trovarsi nella occorrenza di un credito breve (se vogliamo

fare una comparazione, diciamo: credito ordinario e credito straordinario).

Ora, la prima cosa da tener presente è questa: che questo credito breve deve estinguersi nel ciclo di un anno. Il giorno in cui travalica l'anno (qui si parla di 24 mesi per il rimborso), noi non siamo più nel campo di operazioni di tesoreria, cioè di anticipo di somma che nel giro di dodici mesi viene restituita, ma siamo nell'operazione simile all'altra del credito lungo.

Mi permetto chiedere alla Commissione di riflettere circa quella che sarebbe l'innovazione, giacché potrebbe essere agevolata una spesa al di là delle possibilità finanziarie complessive della famiglia. La spesa della famiglia, deve essere in relazione all'introito.

Sottolineo l'osservazione del relatore circa il provvedimento approvato una settimana fa, in forza del quale abbiamo accordato all'E.N.P.A.S. questa facoltà, dando una provvista di 5 miliardi.

PASSONI. Concordo con quello che dice il Presidente; d'altro canto i due emendamenti hanno riferimento diretto all'entità dello stipendio o salario di alcune categorie inferiori di dipendenti dello Stato.

Se è vero che possono esistere quegli inconvenienti, è anche vero, se vogliamo offrire al dipendente statale la possibilità di ottenere a credito una somma modesta, ma tale da sopperire ad una esigenza immediata, che una sola mensilità non è sufficiente ad arrivare a quel risultato, soprattutto per le categorie inferiori di dipendenti statali.

Pur tenendo conto della validità di alcune considerazioni del Presidente, pregheremmo la Commissione di voler approfondire questo aspetto dell'entità del prestito in modo che lo stesso possa consentire il sodisfacimento di esigenze di carattere immediato.

I nostri emendamenti vanno considerati sotto questo punto di vista.

ZUGNO. Mi sembra che le ragioni portate dal Presidente della Commissione e dal relatore siano molto valide.

Ragioni particolari per questi dipendenti non ve ne sono, perché nelle categorie statali abbiamo, in genere, stipendi più bassi che non in altre categorie. Qui vi sono categorie di parastatali, le quali, generalmente, godono di stipendi superiori a quelli degli statali.

Poi vi è la distinzione fatta presente dal Presidente circa il credito ordinario e quello straordinario.

Quando uno ha delle esigenze di particolare natura non è che dovrà domandare senz'altro un mutuo corrispondente a 5 o a 10 anni di cessione. Quindi, la possibilità di sodisfare esigenze di carattere eccezionale è sodisfatta in modo completo con altre disposizioni.

Se si tratta di acquisti di generi di uso comune come elettrodomestici od altro, oggi vi sono possibilità di rateizzazioni e quindi penso che nessuno di questi prestiti possa servire a questo fine.

Quindi, essendo il provvedimento motivato dalla necessità di una estensione di agevolazioni già concesse agli statali, credo che non si debba andare oltre a quello che agli statali è stato concesso.

MITTERDORFER. Le considerazioni del Presidente sono molto valide. Nella pratica so che la cessione del quinto ha una durata non di 5 o 10 anni, ma di tre anni.

Ora, se si tratta della concessione di altri prestiti, questi veramente dovrebbero sopperire soltanto alla necessità contingente, che dovrebbe trovare la sua soluzione entro l'anno.

Vorrei poi aggiungere un'altra considerazione che viene dalla constatazione pratica di quanto normalmente avviene: che allungando troppo i termini, si inducono certe categorie di impiegati ad andare oltre alle proprie possibilità economiche.

Ora, a parte la considerazione sull'entità degli stipendi, è chiaro che si crea un grave pericolo per gli impiegati dello Stato se si concede loro un termine troppo lungo e se si concede loro dei prestiti troppo alti. Gli impiegati dello Stato sarebbero poi indotti a chiedere il prestito per poter pagare le rate per prestiti contratti altrove.

Quindi, non ritengo che sia un beneficio aumentare la somma ed allungare i termini per il rimborso.

PASSONI. Domando all'onorevole Sottosegretario se, avendo fatto il Ministero alcune indagini, è in grado di darci qualche notizia in merito al tipo di finanziamenti richiesti attualmente e alla loro entità.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io vorrei rivolgere una vivissima preghiera ai due presentatori degli emendamenti: quella di non insistere negli emendamenti stessi. E sono profondamente convinto che quando sentiranno le ragioni che hanno determinato la presentazione del disegno di legge, saranno i primi, con grande lealtà, a riconoscere che ove si accogliessero quegli emendamenti, noi faremmo una legge profondamente diversa da quella che è stata presentata al Parlamento e che, mentre il disegno di legge così come è ha una profonda giustificazione, la legge che verrebbe fuori,

attraverso gli emendamenti, io penso – come cittadino – non avrebbe giustificazione alcuna, perché si lederebbe un principio fondamentale che il nostro ordinamento positivo pone a favore degli impiegati dello Stato.

Il disegno di legge non tende a disciplinare una nuova cessione di quote di stipendio. Esso – come ha messo in rilievo, molto acutamente, il Presidente della Commissione – tende a dare ai dipendenti pubblici la possibilità di ottenere, con la garanzia normale, un prestito straordinario, cumulabile con il prestito che si fa normalmente per la cessione del « quinto ».

Per dare questa possibilità agli impiegati e nello stesso tempo per impedire un fenomeno di « strozzinaggio » si è ritenuto opportuno dare alle organizzazioni esistenti tra gli stessi dipendenti dello Stato la possibilità di concedere il prestito, con la garanzia della ritenuta diretta. Si tratta, in sostanza, di estendere la garanzia della ritenuta diretta anche a questi prestiti assolutamente straordinari.

Ora ritenuta diretta – come i colleghi mi insegnano - significa una limitazione dei diritti degli impiegati, limitazione che il nostro ordinamento positivo vuole circoscrivere quanto più possibile. Ma possiamo noi intaccare questo principio, sempre mantenuto fermo nell'interesse degli impiegati, per sodisfare bisogni assolutamente straordinari? Non si può ferire la massa degli impiegati per venire incontro alle esigenze di alcuni di loro. Di ciò sono tanto profondamente convinto che non posso non dichiarare, con grande lealtà, che ove gli emendamenti dei colleghi della snistra non venissero ritirati, mi troverei nella durissima necessità di chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge: e i colleghi sanno con quanta riluttanza prenderei una simile decisione, per la prima volta da quando si è iniziata la mia collaborazione con questa Commissone.

Ciò farei anche nella convinzione che gli impiegati sarebbero i primi a ribellarsi, perché il beneficio straordinario di cui potrebbero godere *una tantum* non compenserebbe la lesione di un loro fondamentale diritto.

Per meglio chiarire la portata del disegno di legge, preciso che la concessione del prestito è limitata entro il piccolissimo margine garantito dalla ritenuta: ecco perché l'entità del prestito non può superare la mensilità; in caso contrario verrebbe radicalmente mutato il sistema vigente.

Quanto alla consistenza dei fondi a disposizione di queste piccole « casse » costituite fra i pubblici dipendenti, si tratta dei mezzi normali della casse mutue, basate sul principio della reciproca solidarietà, nel senso che oggi è l'uno e oggi è l'altro a beneficiare di questa concessione. Si tratta insomma, di una... « catena di Sant'Antonio » onesta!

È evidente che anche l'amministrazione, nei limiti delle proprie possibilità, viene incontro ai propri dipendenti attraverso alcune anticipazioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del Governo gli onorevoli Paolo Angelino e Trebbi mantengono i rispettivi emendamenti?

ANGELINO PAOLO. Lo ritiro, signor Presidente

TREBBI. Anch'io accetto di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge:

« L'ammontare dei prestiti di cui al precedente articolo 1 non può superare una mensilità degli tipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonché degli altri assegni a carattere continuativo e fisso.

Il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre dodici quote mensili con secutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsion »

(E approvato).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

La procedura di recupero mediante ritenuta diretta, di cui al precedente articolo 1, è estesa ai prestiti concessi dall'Istituto postelegrafonici ai propri iscritti, a norma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente articolo 1 non sono cumulabili fra loro, né con quelli di cui all'articolo 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E. N. P. A. S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

ART. 6.

Il tasso d'interesse annuo per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo 1 non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato.

(È approvato).

A questo punto la Commissione dovrebbe pronunziarsi sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Ma poiché il rappresentante del Governo ha chiesto di poter raccogliere, prima di esprimere il suo parere, la necessaria documentazione, pregando la Commissione di concedergli un breve rinvio, ritengo di potere senz'altro accogliere tale invito.

Resta inteso che domani stesso la Commissione riprenderà, per concluderlo, l'esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Francesco ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (33); dei deputati Cengarle ed altri: Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, det-

tante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (84) e dei deputati Bertoldi ed altri: Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali (127).

PRESIDENTE. A questo punto la Commissione dovrebbe proseguire la discussione congiunta delle proposte di legge n. 33, n. 84 e n. 127. Ma devo far presente che è forzatamente assente il relatore onorevole Francesco Napolitano, impegnato per i lavori del congresso nazionale del sindacato dei dipendenti delle imposte dirette, di cui è presidente, e la cui data era da tempo fissata.

L'onorevole Napolitano mi ha assicurato che sarà presente domani e comunque provvederò a ricordargli telegraficamente l'impegno.

D'altra parte non è qui presente il Sottosegretario Valsecchi che per incarico del Governo aveva seguito l'*iter* del provvedimento che dovremmo discutere.

Per queste ragioni ritengo opportuno rinviare a domani la discussione del provvedimento

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI